



Regolamento dei Congressi provinciali

(Approvato dal Consiglio nazionale del 10-11/05/2024)

Art. 1

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto delle ACLI aps – rete associativa (di seguito anche, e rispettivamente: ACLI e Statuto nazionale), il Congresso provinciale:

- a) determina il numero dei consiglieri Provinciali da eleggere direttamente e quelli eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle strutture di base, da un minimo di quindici ad un massimo di settantacinque. I consiglieri così eletti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i consiglieri presenti nel nuovo consiglio provinciale;
- b) elegge i due terzi dei consiglieri Provinciali di cui alla lettera a) e i delegati ai Congressi Regionali e Nazionale;
- c) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici;
- d) approva le modifiche statutarie.

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale o dalla Direzione nazionale per le province commissariate, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto nazionale.

La convocazione segue l'approvazione delle norme integrative del Regolamento da parte del Consiglio regionale, ove disposta, fermo restando che i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro il 27/10/2024.

Il Congresso provinciale non può essere convocato prima che:

- il Consiglio regionale abbia convocato il Congresso regionale e fissato la rappresentanza delle province.

Il Congresso provinciale è convocato in presenza.

In caso di indicazioni delle Autorità o di prescrizioni legali che, per ragioni sanitarie, sconsiglino o limitino lo svolgimento di riunioni, il Congresso potrà essere convocato in modalità "mista" (in presenza e con collegamento "da remoto") o anche in modalità solo "da remoto", purché, in entrambi i casi, sia assicurata a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire e di trasmettere e ricevere documenti in simultanea di seduta.

Lo svolgimento in modalità "collegamento da remoto" è esplicitato nella convocazione. In tale sede sono recate le istruzioni per il collegamento e per l'esercizio del voto e per consentire ogni ulteriore attività funzionale allo svolgimento del Congresso in modalità telematica, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifica poteri e attribuzione di delega.

Il Consiglio provinciale, nel disciplinare lo svolgimento in "modalità da remoto" assicura il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, l'individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e di consentire la regolarità delle sedute, così come la pubblicità di queste secondo le modalità previste dalle norme statutarie e regolamentarie correnti.

Il Consiglio provinciale convoca il Congresso provinciale dandone informativa alle Strutture di base, alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Nei casi di necessità ed urgenza, soccorre l'art. 82 dello Statuto nazionale: la convocazione del congresso provinciale potrà essere effettuata dalla Presidenza provinciale e successivamente sottoposta a ratifica in apertura dei lavori congressuali.

Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a. prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di affiliazione;

b. determina le percentuali previste dall'art. 29, primo comma, dello Statuto nazionale ed i relativi criteri da adottare.
a. esamina i documenti preparatori approvati dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee delle Strutture di base;
d. impegna la Presidenza provinciale a formare, ove giudicato utile, dei gruppi di lavoro in cui siano presenti rappresentanti delle Strutture di base e delle zone, queste ultime ove istituite, e Rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali;
e. propone il numero di componenti il nuovo Consiglio provinciale;
f. nomina la Commissione verifica poteri del Congresso provinciale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti. Il congresso in apertura dei lavori procede alla presa d'atto di tale commissione. Tale Commissione termina la propria funzione una volta verificata la validità dell'assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso. Da quel momento il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica dei poteri dei delegati;
b. nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso una volta raggiunto il quorum di validità. Faranno parte della Presidenza anche i rappresentanti che saranno stati nominati dalla Presidenza regionale e dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale;
h. ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.
Art. 3
Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dal Consiglio regionale e nazionale.
I delegati devono essere almeno quaranta.
Per le province con una media quadriennale inferiore ai 1000 soci il vincolo dei quaranta delegati può essere derogato, senza però scendere al di sotto di un rapporto di un delegato ogni 25 soci.
La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.
Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.
Nei casi di Province commissariate ai sensi dell'art. 77 dello Statuto nazionale, il Commissario avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini: a) gli anni sui quali computare la media; b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso; c) le modalità di elezione dei delegati. Tale Regolamento sarà sottoposto dal Commissario all'approvazione della Direzione nazionale, che decide d'intesa con la Presidenza regionale, e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione, anche in deroga al presente Regolamento.
Art. 4
Il Consiglio provinciale regola la rappresentanza delle Associazioni aderenti di cui all'art. 11 dello Statuto nazionale, nonché di quelle specifiche e professionali presenti sul territorio provinciale che abbiano assolto alle prescrizioni di adesione di cui all'art. 12 dello Statuto nazionale. Alle associazioni di cui all'art. 11 citato spetta un delegato, rappresentativo di voti 1. Alle Associazioni di cui all'art. 12, I delegati vanno attribuiti in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni, fermo restando l'attribuzione di almeno un delegato. Le attribuzioni della rappresentanza alle associazioni di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto nazionale sono definite, complessivamente, entro i limiti fissati dall'art. 29, comma 1, dello stesso Statuto

nazionale, secondo quanto specificato nel successivo art. 5, e comunque in subordine al requisito della sussistenza di organi democraticamente eletti, come richiesto dallo Statuto nazionale
I delegati sono eletti dagli organi deliberativi delle associazioni, convocati con apposito ordine del giorno inviato con 5 giorni di anticipo alla Presidenza provinciale.
Il verbale dell'elezione deve essere inviato alla Presidenza provinciale almeno quindici giorni prima lo svolgimento del Congresso provinciale.
Tali delegati devono essere in possesso della tessera ACLI 2024 con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso provinciale da parte delle Strutture di base nei limiti previsti dall'art. 29 dello Statuto nazionale e decide:
a. il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
b. i relatori;
c. la data;
d. la sede;
e. il programma e le modalità dei lavori.
Art. 5
Partecipano al Congresso con diritto di voto:
a) i delegati eletti dalle Strutture di base affiliate nella provincia per almeno l'80%;
b) i delegati, iscritti alle ACLI, per almeno il 10% e non più del 20%, espressi da:
1. Associazioni specifiche e professionali che abbiano sottoscritto il protocollo di adesione di cui all'art.12 dello Statuto nazionale (di seguito anche: Protocollo), presso il livello provinciale;
2. associazioni aderenti di cui all'art. 11 dello Statuto nazionale.
In assenza della componente di cui alla precedente lettera b), ossia associazioni specifiche e professionali sottoscrittrici del Protocollo e/o associazioni aderenti di cui all'art. 11 dello Statuto nazionale, l'intera rappresentanza è devoluta alle strutture di base.
Partecipano al Congresso, senza diritto di voto
c. i Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
d. i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio provinciale uscente;
e. il Coordinatore provinciale di G.A. Giovani delle ACLI;
f. le componenti il Coordinamento provinciale Donne;
g. gli iscritti componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi sociali delle ACLI;
h. i componenti degli organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti, delle strutture della Cooperazione e delle imprese a finalità sociale promosse dalle ACLI.
Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale ed un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
Le ACLI di Trento, di Bolzano, Valle D'Aosta e del Molise sono considerate Strutture provinciali per quanto riguarda:
- composizione del Consiglio e del Congresso;
- elezione dei delegati al Congresso nazionale.
Art. 6
La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:
a. comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
b. predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
c. predisporre l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;

d. predisporre gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
e. acquisire e conservare i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle ACLI e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
f. predisporre le deleghe per le votazioni in Assemblea;
g. predisporre il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, ivi incluso l'eventuale disciplinare per garantire la partecipazione in collegamento da remoto e l'esercizio, in presenza e/o da remoto, del voto elettronico.
Art. 7
La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.
Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti alle ACLI nell'ultimo quadriennio (annualità 2020, 2021, 2022, 2023) ed almeno i tre quinti delle Strutture di base affiliate nell'ultimo quadriennio (annualità 2020, 2021, 2022, 2023).
Per le province commissariate si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 3 commi 5 e 6.
I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dalla Presidenza del Congresso, presso la Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio provinciale e successivamente dal Congresso.
In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.
Art. 8
La Presidenza del Congresso nominata dal Consiglio provinciale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.
Il Congresso elegge per alzata di mano:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dal Consiglio provinciale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari, dal rappresentante designato dalla Presidenza regionale e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ i componenti delle Commissioni: <ul style="list-style-type: none"> - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio provinciale uscente; - elettorale; - mozioni,
Il Congresso provinciale elegge per alzata di mano, altresì, la Commissione modifiche statutarie o può integrarla se già nominata ai sensi del precedente art. 2 lett. h.
Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può superare il 60% (sessanta per cento) del numero totale dei/delle componenti delle Commissioni.
Art. 9
All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:
a. mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
b. comunica ai delegati:
<ul style="list-style-type: none"> i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
<ul style="list-style-type: none"> - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;
<ul style="list-style-type: none"> - fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e per eleggere i Consiglieri provinciali di propria competenza;
<ul style="list-style-type: none"> - fissa in accordo con la Responsabile del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza dall'interno del Coordinamento provinciale Donne.
La data e l'ora di convocazione delle assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:
<ul style="list-style-type: none"> - l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
<ul style="list-style-type: none"> - l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
<ul style="list-style-type: none"> - l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.
Art. 10
Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sono descritte dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.
L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base; in caso contrario essa viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.
Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base n carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere dal Congresso.
Art. 11
Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.
La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.
Art. 12
Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto nazionale.
Art. 13
Le votazioni avvengono:
<ul style="list-style-type: none"> - di norma per alzata di mano; - su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale; - su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.
E' ammessa la possibilità di ricorrere alla modalità elettronica per l'espressione del voto tramite l'utilizzo di strumenti elettronico-telematici certificati.
Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.
Nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:
<ul style="list-style-type: none"> - di norma per alzata di mano; - su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale; - su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.
Art. 14
Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.
Le elezioni dei Consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto-personale e segreto.
Se il numero dei Consiglieri provinciali o dei delegati da eleggere ai Congressi regionale e nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.
Per i delegati, si deciderà con voto palese anche a chi assegnare l'eventuale delega non piena
La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.
Art. 15
Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.
A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.
Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 29, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale. Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti.
Art. 17
Possono candidarsi a Consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera ACLI 2024 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.
La presentazione personale della candidatura a Consigliere provinciale deve:
<ul style="list-style-type: none"> - essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso; - venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base; - un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura; - essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.
La presentazione di una lista di candidati a Consigliere provinciale deve:
<ul style="list-style-type: none"> - essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso; - venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base; - un delegato non può sottoscrivere più di una lista; - contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere; - essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.
Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nella lista nessun genere può superare il 60% dei/delle componenti
Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso con atto scritto da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede provinciale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano. In caso di mancata comunicazione nei tempi stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.
Art. 18
La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.
Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda
Art. 19
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% dei/delle componenti. Per le province che non dovessero rispettare la quota minima del 40%, pur rispettando il vincolo di 1/3, verranno attivati, nel corso del mandato, specifiche attività utili al superamento dei vincoli previsti.
Art. 20
La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri provinciali da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 19 del presente regolamento.
Il primo degli eletti, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, invia la lettera di convocazione del Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.
Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio provinciale è convocato dal più giovane degli eletti.
Art. 21
Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17,18,19,20, fatta eccezione e per la rappresentanza di genere, per la quale valgono i limiti di cui all'art. 19.
Art. 22
La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:
inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana, anche via e-mail all'indirizzo: sviluppo.associativo@acli.it ;
comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.
Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.
Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 23
La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti
Art. 24
Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato: della stessa Regione per il Congresso regionale; anche di altra Provincia e Regione per il Congresso nazionale. Ad ogni delegato non possono essere trasferite più di due deleghe.
Art. 25
Laddove per l'attuazione del presente Regolamento si rendesse necessario disporre di disciplina integrativa, si rinvia al Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 3/4 dicembre 2021